

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL «SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, UBICATI PRESSO LA SEDE I.I.S GUALA»

CIG: 91786204D6

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara, disciplinata dagli artt. 60, 140 e ss., 164 e ss., del D.Lgs. n. 50/2016, i principali requisiti che la Concessione (come di seguito definita) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto (come di seguito definito) da stipularsi con l’Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
 - a) Affidatario, Aggiudicatario o Concessionario: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il contratto in relazione al servizio in oggetto, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;
 - b) Amministrazione Concedente, Stazione Appaltante, Istituzione Scolastica, Istituto o Scuola: il soggetto pubblico che affida il contratto all’Operatore Economico (come di seguito definito) individuato mediante la presente procedura;
 - c) Authority Virtual Company Passport o AVCpass: il sistema istituito presso l’A.N.AC. il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, consente:
 - all’Amministrazione Concedente (come di seguito definita) l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
 - agli Operatori Economici, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall’Amministrazione Concedente;
 - d) Concessione o Servizio di Ristorazione o Servizio: complessivamente intesa, la prestazione di gestione del Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici ubicati presso la sede centrale del Guala e la succursale Santa Chiara, oggetto di procedura;
 - e) Bando di Gara: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato e pubblicato dall’Amministrazione Concedente con le forme e le modalità previste dalla normativa;
 - f) Canone: l’importo periodico che il Concessionario dovrà corrispondere per l’utilizzo degli spazi pubblici destinati alla gestione del Servizio da intendersi quale base di gara, oggetto di rialzo in sede di offerta economica del concorrente;
 - g) Capitolato Tecnico o Capitolato: il capitolato descrittivo e prestazionale, allegato 2 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Amministrazione Concedente devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
 - h) Catalogo dei Prodotti: l’elenco dei Prodotti (come di seguito definiti) che il Concessionario metterà in distribuzione nell’ambito dell’esecuzione del Servizio, contenente l’identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Catalogo dovrà essere prodotto entro n. 10 giorni dall’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall’Amministrazione Concedente;
 - i) Chiavetta o Carta Magnetica: strumenti elettronici che consentono all’utente che ne sia in possesso il pagamento dei Prodotti oggetto del Servizio di distribuzione automatica, a tariffe agevolate;
 - j) Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
 - k) Contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

- l) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall'Istituzione Scolastica all'Affidatario quale momento a partire dal quale l'Affidatario dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;
- m) DGUE: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016. Il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;
- n) Direttore dell'Esecuzione: l'esponente dell'Amministrazione Concedente del quale il Responsabile Unico del Procedimento (come di seguito definito) si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dall'Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- o) Disciplinare di Gara: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;
- p) Distributori Automatici o Distributori: le apparecchiature automatiche utilizzate per la somministrazione dei Prodotti, da installare presso la sede centrale del Guala e la succursale Santa Chiara, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, allegato 2 al presente Disciplinare di Gara;
- q) Documento di Gara: qualsiasi documento prodotto dall'Amministrazione Concedente o al quale l'Amministrazione Concedente fa riferimento per descrivere o determinare elementi della Concessione o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- r) Filiera delle imprese: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, e 174 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- s) Listino Bar: l'elenco dei Prodotti offerti (alimenti e bevande) nell'ambito del Servizio Bar con i prezzi riportati per ciascun Prodotto, da ribassarsi in sede di offerta economica;
- t) Listino Distributori Automatici: l'elenco dei Prodotti offerti (alimenti e bevande) nell'ambito del Servizio Distributori Automatici, con i prezzi riportati per ciascun prodotto, da ribassarsi in sede di offerta economica;
- u) Offerente, Concorrente, Operatore Economico o Operatore: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione della Concessione;
- v) Offerta: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi "Offerta Tecnica") ed economico (da qui in poi "Offerta Economica"), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- w) PassOE: il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCPass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione Concedente;

- x) Piano Economico Finanziario: il documento che indica i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione e che contiene indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'Aggiudicatario intende sostenere;
- y) Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- z) Prezzi: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per il Servizio svolto dal Concessionario, quantificati in base alla tipologia e quantità di Prodotto, quali risultanti dall'Offerta Economica presentata in gara dall'Aggiudicatario;
- aa) Prezzi Unitari sui prodotti Bar: importi relativi ai singoli Prodotti offerti nell'ambito del Servizio Bar e secondo le grammature minime indicate a seguire e nel Capitolato Tecnico allegato 2 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi quale base di gara oggetto di ribasso in sede di offerta economica del Concorrente;
- bb) Prezzi Unitari sui prodotti dei Distributori Automatici: importi relativi ai singoli Prodotti offerti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica, da intendersi quale base di gara oggetto di ribasso in sede di offerta economica del Concorrente;
- cc) Prezzi Unitari: i prezzi unitari relativi ai Prodotti Bar e dei Distributori Automatici, complessivamente considerati;
- dd) Prodotti: alimenti, bevande e altri generi di conforto, che verranno distribuiti all'utenza nell'ambito del Servizio complessivamente inteso;
- ee) Responsabile del Concessionario: l'esponente del Concessionario, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica del Concessionario stesso verso la Stazione Appaltante, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- ff) Responsabile del Procedimento o R.U.P.: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- gg) Servizio di Distribuzione Automatica: il servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso la sede di la sede centrale del Guala e la succursale Santa Chiara, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico allegato 2 al presente Disciplinare di Gara;
- hh) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario;
- ii) Valore della Concessione: il valore complessivo della Concessione, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, ai sensi dell'art. 167 del Codice;
- jj) Valori Unitari a Base d'Asta: i valori unitari posti a base della presente Procedura, consistenti nel Canone e nei Prezzi Unitari.

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Denominazione Ufficiale: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. GUALA”, BRA

Sede: PIAZZA ROMA 7, BRA (CN)

Codice Fiscale: 91022900046

Profilo di Committente: ISTITUZIONE SCOLASTICA – ISTITUTO SUPERIORE DI SECONDO GRADO

Responsabile Unico del Procedimento: DIRIGENTE SCOLASTICA ALESSANDRA MASSUCCO

Telefono: 0172 413760

Indirizzo di posta elettronica: cnis01600l@istruzione.it

PEC: cnis01600l@pec.istruzione.it

Determina a Contrarre: prot. N. 2723 del 07/04/2022

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 91786204D6

Codice AUSA: 0000252244

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento *dei «Servizi di ristorazione, mediante distributori automatici, ubicati presso la sede CENTRALE di PIAZZA ROMA 7 e la SUCCURSALE di VIA CRAVERI 7».*
2. In particolare, il Servizio comprende le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico, allegato 2 al presente Disciplinare, e, in particolare, attiene allo svolgimento delle seguenti attività:
 - **Servizio principale:** la distribuzione di bevande calde, fredde ed alimenti, collocate presso la sede centrale del Guala e la succursale Santa Chiara, nei locali specificatamente indicati nella planimetria allegata *sub* 10 al presente Disciplinare di Gara, distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti previsa indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;
 - **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - o consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso la sede centrale del Guala e la succursale Santa Chiara, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - o la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
 - o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.
 - o eventuale spostamento dei distributori per motivi di sicurezza ed efficienza del servizio
3. Per l'espletamento del Servizio di Distribuzione Automatica, contestualmente al loro affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali (di cui alla planimetria allegato 10 al presente Disciplinare di Gara), ubicati al livello terra, primo e secondo dell'edificio principale e livello secondo dell'edificio succursale Santa Chiara, dietro il pagamento di un Canone periodico, come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e ss. del Capitolato, allegato 2 al presente Disciplinare di Gara.
4. Si rinvia all'art. 6 del Capitolato Tecnico, allegato 2 al presente Disciplinare di Gara, per quanto riguarda la definizione delle modalità di determinazione, ripartizione e versamento di tale Canone.

5. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
6. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico, allegato 2 al presente Disciplinare di Gara.
7. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.
8. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei Prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.
9. Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto, in numero presuntivo di circa 900 unità, come meglio precisato nell'art. 4 del Capitolato Tecnico allegato 2 al presente Disciplinare di Gara.
10. La Concessione non è stata suddivisa in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto trattasi di servizio omogeneo.
11. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare.
12. In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del Codice, il Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
13. Il Servizio sarà affidato in Concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del Codice, mediante il ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.
14. Il luogo di svolgimento del Servizio è ubicato in Bra, presso la sede Centrale di piazza Roma n. 7 e la Succursale Santa Chiara di via Craveri n. 7
15. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 175 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
16. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente, all'indirizzo di cui all'art. 2 del presente Disciplinare.
17. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione Concedente; diversamente, la medesima Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
18. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
19. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ART. 4 – IMPORTI A BASE DI GARA

1. Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, per un importo complessivo presunto pari a **€ 400000 (euro quattrocentomila euro), Iva esclusa** e al netto degli oneri di sicurezza.
2. Il Valore della Concessione, è stato determinato sulla base del prodotto *tra il valore numerico dell'utenza media giornaliera e la stima della spesa media degli utenti ricavata tramite sondaggio sulle abitudini degli stessi*.
3. I singoli valori unitari a base d'asta sono costituiti da:
 - i. il **Canone annuale**, che il Concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio, pari a **€ 7000 (euro settemila)**, IVA esclusa, oggetto di rialzo in sede di Offerta Economica del Concorrente;
 - ii. i **Prezzi Unitari** relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del **Servizio di Distribuzione Automatica**. In particolare, in sede di Offerta Economica, dovrà essere formulato un **ribasso percentuale unico sui Prezzi Unitari a base d'asta riportati nel Listino Distributori Automatici di cui all'allegato 11 al presente Disciplinare**.
4. In sede di Offerta Economica i Concorrenti dovranno indicare altresì l'ulteriore percentuale di ribasso da applicare ai Prezzi di cui al precedente comma 3, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, qualora sia prevista una tariffa agevolata per il pagamento mediante tali strumenti.
5. Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei Prezzi relativi ai Prodotti acquistati.
6. Non saranno ammesse:
 - offerte in diminuzione rispetto al Canone annuale posto a base di gara, di cui al precedente comma 3, lett. i;
 - offerte in aumento rispetto ai Prezzi Unitari posti a base di gara, di cui al precedente comma 3, lett. ii;
 - offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui al precedente comma 3, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica.
7. Il canone di cui al precedente comma 3, lett. i, deve intendersi **comprensivo del corrispettivo per l'occupazione dello spazio in uso e degli importi relativi alla custodia dei locali (servizi di pulizia e vigilanza) e delle utenze (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua)**".

8. E' onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. Copia del DVR dovrà essere consegnato a questa istituzione contestualmente alla stipula del contratto.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di anni 3.
2. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
3. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituzione Scolastica potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
 - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - la durata della esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all'art. 80, comma 1, del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 *bis* dell'art. 80 medesimo;
 - l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Amministrazione Concedente riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure per la Concessione del Servizio oggetto del presente Disciplina di Gara non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 *bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34 *bis*, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 159/2011;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'Operatore Economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'Operatore Economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. L'esclusione non opera quando l'Operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.L. n. 306/1992, convertito in L. n. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione Concedente ne darà segnalazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione della Concessione, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Amministrazione Concedente inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione della Concessione non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

5. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186 *bis* del regio decreto medesimo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di cui all'articolo 163 del precitato regio decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

6. Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 6, del Codice.
7. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
8. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di Operatori Economici, o aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
9. E' fatto divieto al Concorrente che partecipa [alla gara] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma singola o associata.
10. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma [alla gara]. In caso di violazione saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
11. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.
12. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch'esso un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest'ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.
13. E' consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
14. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

15. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di Offerta.
16. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice medesimo, designare, ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
17. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
18. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).
19. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della Concessione (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).
20. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
21. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
22. Ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

23. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 *bis*, 19 *ter* del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

ART. 7 – CRITERI DI SELEZIONE

1. I Concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass* in conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, sono inammissibili le offerte irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche nonché le offerte in relazione alle quali.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, sono inammissibili le offerte rispetto alle quali la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
 - b) adeguate capacità tecniche e professionali.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

6. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 5, lettera a)**, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno:
- a. essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

7. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 5, lettera b)**, i Concorrenti dovranno:
- I. **aver eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara** un servizio analogo al Servizio di ***Distribuzione Automatica***, nei confronti di committenti pubblici o privati.

ART. 7 BIS – POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE DA PARTE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. 7, nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente **art. 7, comma 6, lett. a)**, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
4. Il criterio di selezione di cui all'**art. 7, comma 7, punto 1**, dovrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
5. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi criteri di selezione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

ART. 7 TER – POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E DEI CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. 7, nei termini di seguito indicati.
2. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente **art. 7, comma 6, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. Con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 7, commi 6 e 7, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del Codice.

ART. 8 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, **in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e della ulteriore documentazione amministrativa**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e Tecnica, l'Amministrazione Concedente assegna al concorrente un termine congruo, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.

5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Amministrazione Concedente invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 9 – GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da:
- a. una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% dell'importo della Concessione e precisamente di importo pari ad **€ 8000 (ottomila euro)**, salvo quanto previsto al successivo comma 12 del presente articolo;
 - b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- a) in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'Istituzione Scolastica;
 - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione Concedente;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice e redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. l8
3. La garanzia sarà corrisposta dall'aggiudicatario della concessione prima della firma del contratto.
 4. La garanzia potrà, in alternativa, essere convertita in ulteriore ribasso sull'offerta economica presentata
 5. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
 6. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
 7. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
 8. La fideiussione può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
 9. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
 10. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
 - a) avere quale beneficiario l'Istituzione Scolastica;
 - b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
 - c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice, redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. n. 109/1994 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
 - d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- e) contenere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
 - f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
 - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Amministrazione Concedente, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - h) la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Amministrazione Concedente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Amministrazione Concedente al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto all'Amministrazione Concedente.
 - i) coprire la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché negli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6, del Codice. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento;
 - j) recare la sottoscrizione del garante.
11. In caso di Operatori plurisoggettivi, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.
 12. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta**.
 13. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
 14. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
 15. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
 16. Per fruire dei benefici di cui al precedente comma 12, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, fornendo copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000.

17. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione della Concessione, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.
18. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Amministrazione Concedente nei documenti di gara.
19. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte.
20. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
21. Non è sanabile – e quindi **è causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
22. Prima della stipula del Contratto inoltre, il Concessionario dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione dotarsi di idonea polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il Concessionario stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Amministrazione Concedente, agli utenti o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, come meglio descritte all'art. 37 del Capitolato Tecnico *sub* 2
23. La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad **€ 3000000 (tre milioni di euro)** non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte e non dovrà prevedere franchigia né limitazioni nel numero di sinistri e con una validità non inferiore alla durata della concessione.

ART. 10 – CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS

1. I Concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. n. 1174 del 19 dicembre 2018, nella misura di **€ 35.00 (trentacinque euro)**.

La stazione appaltante è esentata dall'obbligo del versamento della contribuzione in quanto tale procedura è finalizzata all'acquisto di un servizio per il quale è previsto uno SmartCIG

2. L'Offerta dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente.
3. A comprova dell'avvenuta contribuzione all' A.N.AC., il partecipante presenta la ricevuta del pagamento, da effettuare con una delle seguenti modalità:
 - "Pagamento on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;

- "Pagamento mediante avviso", utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'Operatore Economico.
4. L'Amministrazione Concedente è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
 5. In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Amministrazione Concedente accerta il pagamento mediante consultazione del sistema *AVCpass*.
 6. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
 7. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione Concedente **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.
 8. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
 9. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'Amministrazione Concedente procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
 10. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Amministrazione Concedente del sistema *AVCpass*, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito *link* sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – *AVCpass*) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE* per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
 11. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema *AVCpass*, l'Amministrazione Concedente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.
 12. Si precisa che, in caso di avvalimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 172 e 89 del Codice, il Concorrente dovrà allegare anche il *PassOE* relativo all'impresa ausiliaria.
 13. Il mancato versamento del contributo ad A.N.A.C. è causa di esclusione dalla gara.

ART. 11 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e degli orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza e nella prassi, il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla

natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 89 del Codice.

2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
 - a. **una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da rendersi mediante DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II lett. a) e b), e nelle parti III e IV), esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;
 - b. **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'Amministrazione Concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente, da rendersi mediante il *form* allegato *sub* 5 al presente Disciplinare di Gara. In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria, dovranno comunque essere riportate tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato *sub* 5 al presente Disciplinare di Gara;
 - c. **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - d. **il PASOE** relativo all'impresa ausiliaria.
3. L'Amministrazione Concedente verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione Concedente **esclude** il Concorrente ed esclude la garanzia.
4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. In relazione [alla gara] non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
6. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della Concessione posto a base di gara.
7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. L'Amministrazione Concedente eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della Concessione, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e dallo Schema di Contratto.

9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del Concorrente, la dichiarazione integrativa e il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione Concedente procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.
11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ART. 12 – SOPRALLUOGO

1. Ciascun Concorrente avrà facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi. Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
2. I sopralluoghi potranno essere effettuati presso le sedi dell'Istituto SEDE CENTRALE in piazza ROMA 7 e SEDE SANTA CHIARA in via CRAVERI 7, previo appuntamento da concordare con il Responsabile del Procedimento, reperibile a mezzo posta elettronica all'indirizzo cnis01600l@istruzione.it ovvero telefonicamente al numero di telefono 0172413760 entro *almeno tre giorni lavorativi prima della presentazione delle offerte*
3. La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'Operatore Economico: nominativo del Concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
4. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
5. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
6. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 6, comma 14, lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'Operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

9. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Operatore Economico consorziato indicato come esecutore.
10. La mancata effettuazione del sopralluogo nei modi e nei termini previsti nel presente articolo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara. A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dall'Istituto un'apposita attestazione indicante il nominativo dell'Operatore Economico e il giorno dell'avvenuto sopralluogo.
11. Una copia di tale attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara. La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante il sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, purché il sopralluogo sia stato effettuato nei modi e nei termini previsti nel presente articolo, prima della scadenza del termine di presentazione dell'Offerta.

ART. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa vigente in materia di concessioni, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Amministrazione Concedente sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.
2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. L'Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura:
*«**NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DA EFFETTUARSI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, UBICATI IN SEDE CENTRALE in piazza ROMA 7 e SEDE SANTA CHIARA in via CRAVERI 7, – CIG: 91786204D6 – Scadenza offerte 02 maggio 2022**»* oltre alla denominazione dell'Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni.
4. Nel caso di Operatori plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul Plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
5. Il suddetto plico dovrà pervenire, perentoriamente, entro il termine di seguito indicato, fissato **entro le ore 17:00 del 02 maggio 2022**, al seguente indirizzo:

I.I.S. "E. GUALA"

PIAZZA ROMA 7, 12042 – BRA (CN)

6. Il plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, essa potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle **ore 8:00 alle ore 13:00** all'indirizzo **PIAZZA ROMA n. 7**. Verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Si segnala che, a prescindere dalla modalità di trasmissione delle offerte, ai fini del rispetto del termine di ricezione delle stesse farà fede il timbro in entrata apposto dal competente Ufficio dell'Istituto.
7. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
8. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
9. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Amministrazione Concedente.
10. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
11. Il plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'Offerente, l'indicazione dell'oggetto della Concessione e le seguenti diciture:
 - i. Busta A – Documentazione Amministrativa**
 - ii. Busta B – Offerta Tecnica**
 - iii. Busta C – Offerta Economica**
12. La mancata sigillatura del plico e delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità dei medesimi tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
13. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14. La **Busta "A" (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
 - a) **Documento di gara unico europeo – DGUE**, in conformità al modello comunitario, da redigersi sulla base del modello allegato 3 al presente Disciplinare "DGUE", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa",
 Il DGUE è redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Nel DGUE il Concorrente attesta, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Amministrazione Concedente e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
 - direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1, dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiarerà, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4, del presente Disciplinare di Gara.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nel DGUE, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

Il DGUE dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.

IL DGUE del Concorrente dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato *sub* 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

I Concorrenti potranno, altresì, riutilizzare un DGUE già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione integrativa a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

Ai fini della validità del DGUE dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;

- b) **Dichiarazione integrativa del Concorrente**, da presentarsi sulla base del modello allegato 4, al presente Disciplinare, *"Schema di dichiarazione integrativa"*, mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente;
- c) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
- il documento, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la prestazione della cauzione o **fideiussione** provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
 - **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto**, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18, del D.P.R. n. 445/2000, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 9 comma 10, come previsto dal

D. M. 19 gennaio 2018, n. 31. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;

- solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9, commi 13 e 14, copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- d) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui all'art. 10 del presente Disciplinare di Gara, con riferimento alla presente procedura;
- e) dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente, allegato 4 al presente Disciplinare di Gara;
- f) copia dell'**attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciata dall'Istituto, avente ad oggetto l'avvenuta presa visione dei luoghi dove debbono eseguirsi le attività oggetto di affidamento;
- g) **PASSOE**: il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema *AVCpass*, così come dettagliatamente previsto all'art. 10 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema *AVCpass*, l'Amministrazione Concedente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del *PassOE*.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, il DGUE e la Dichiarazione integrativa del Concorrente dovranno essere resi da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

I documenti contenuti nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, a pena di esclusione.

15. La "**Busta B – Offerta Tecnica**" dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- una **Relazione Tecnica**, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato, allegato 2 al presente Disciplinare e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 15, comma 5, del presente Disciplinare di Gara, in modo chiaro e conciso. Eventuali allegati tecnici, *brochure* o altra documentazione di tipo dimostrativo non saranno oggetto di valutazione;
- copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, in corso di validità.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nell'ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre **apposita dichiarazione**, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

Tutta la documentazione contenuta nella "Busta B" dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella "Busta B" a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella medesima "Busta B" anche copia fotostatica conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella “Busta B” sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.

La Documentazione contenuta nella Busta “B” non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

16. La “**Busta C – Offerta Economica**” dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- **l’indicazione dell’Offerta Economica**, redatta in bollo sulla base dello schema di Offerta Economica, allegato 6, al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore Economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti *form*;
- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato:

- la percentuale di rialzo sul valore del Canone posto a base di gara;
- la percentuale di sconto unica da applicare ai valori riportati sul Listino Distributori Automatici;
- la percentuale di sconto unica da applicare al valore di prezzi unitari relativi ai singoli prodotti venduti nell’ambito del Servizio di distribuzione automatica, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, posti a base di gara;
- costi aziendali concernenti l’adempimento dell’Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della Concessione;
- costi dell’Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

I valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ad uno o più dei Prezzi Unitari a base d’asta, a pena di esclusione.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, le Offerte rispetto alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto ai Prezzi Unitari a base d’asta.

L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma, per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque

giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**.

ART. 14 – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

1. Con riferimento alla "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - il DGUE e la Dichiarazione integrativa di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 15 dell'art. 13 dovranno essere presentati e sottoscritti **da ogni componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE**;
 - nella "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa, allegata *sub. 4* al presente Disciplinare;
 - nella "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa, allegato *sub. 4* al presente Disciplinare.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
 - in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell'ambito della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata/ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta **per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo concorre**. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
 - la o le Dichiarazione/i integrativa/e e il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 14 dell'art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali Concorrenti**.

5. Nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti regole speciali:

- il DGUE e la Dichiarazione integrativa di cui alle lettere a) a b) del comma 15 dell'art. 13 dovranno essere presentati, sottoscritti:
 - a) ai sensi dell'art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. n. 5/2009, dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**;
 - b) ai sensi dell'art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. n. 5/2009, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**;
 - c) dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
 - a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - c) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
 - a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - b) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:
 - a) **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai

singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- b) **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

6. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. 445/2000, della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. I), del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12, comma 14, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
7. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
8. Con riferimento alle "**Busta B – Offerta Tecnica**" e "**Busta C - Offerta Economica**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
- in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
 - in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
 - in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
 - in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate al comma 5 del presente articolo.

ART. 15 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La Concessione sarà aggiudicata, **mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	60
Offerta Economica (PE)	40
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

3. In particolare, la migliore Offerta sarà determinata dal **punteggio complessivo (P_{totale})** più alto, che sarà ottenuto sommando il **“Punteggio Tecnico” (PT)** e il **“Punteggio Economico” (PE)**:

$$P_{totale} = PT + PE$$

4. Il **“Punteggio Tecnico”** sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

Dove:

PT_i: punteggio tecnico dell'Operatore j-esimo

$\sum P_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'Operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo

5. Il **punteggio di merito tecnico - PT - (max 60 punti)** verrà attribuito sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

Numero	Descrizione		Punteggio MASSIMO
1.	Snack senza glutine come da prontuario Associazione Italiana Celiachia		2
2.	Snack dietetici		2
3.	Snack per vegani		2
4.	Frutta fresca		3
5.	Tramezzini		3
6.	Accessori in materiale biodegradabile		3
7.	Confezioni in materiale plastic free e/o ecosostenibile		3
8.	Distribuzione del bicchierino vuoto		2
9.	Proposta di macchinari con caratteristiche tecnologiche innovative, anno di fabbrica distributori successivo a gennaio 2021		3
10.	Sistemi di pagamento elettronici (carte prepagate, contactless)		2
11.	Sistemi di pagamento tramite app		3
12.	Sistema rendi-resto		2
13.	Segnalazione assenza di monete di resto		2
14.	Costo chiavetta	€0,00 – €2,50	3
		€2,51 – €5,00	1
		Oltre €5,00	0
15.	Frequenza di caricamento prodotti	giornaliera	3
		ogni due giorni	1
16.	Certificazione UNNI-ENISO9001 o successiva		2
17.	Piano di igiene e pulizia, nel rispetto degli <i>standard</i> descritti nel Capitolato Tecnico, allegato 2 al presente Disciplinare di Gara		10
18.	Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei Distributori Automatici, nel rispetto degli <i>standard</i> descritti nel Capitolato Tecnico, allegato 2 al presente Disciplinare di Gara		10

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	60
---------------------------------	-----------

Con riferimento ai sub-criteri tecnici di **natura qualitativa (criterio 17 e criterio 18)**, che prevedono l'**attribuzione di punteggi discrezionali (DIS)**, ciascun commissario attribuisce la valutazione di **“ottimo”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “insufficiente”**, in base a quanto proposto dal concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun Concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo;

CM_{ij} = media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo;

max(CM_{ij}) = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il *sub*-criterio j-esimo.

Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del *sub*-criterio con la seguente formula:

$$P_{ij} = P_{j\max} * CR_{ij}$$

Dove:

P_{ij} = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo;

P_{jmax} = punteggio massimo attribuibile per il *sub*-criterio j-esimo;

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il *sub*-criterio j-esimo.

Il **calcolo delle operazioni aritmetiche**, relative all'assegnazione dei punteggi e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 2 (due).

Il **calcolo del punteggio** sarà effettuato troncando alla seconda cifra decimale.

6. Il "Punteggio Economico" (PE) consentirà l'assegnazione di massimo 40 (quaranta) punti, così suddivisi:

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNT. MAX
1	Rialzo percentuale rispetto al canone del presente Disciplinare di Gara, per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio	20
2	Ribasso percentuale unico offerto sui prezzi a base d'asta relativi ai Prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica	10
3	Ulteriore ribasso percentuale da applicare ai prezzi offerti in relazione ai Prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica mediante chiavetta o carta magnetica	10
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		40

Per quanto riguarda il Servizio di Distribuzione Automatica, il "Punteggio Economico" sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_i = P_{i1} + P_{i2} + P_{i3}$$

Dove:

PE_i : punteggio economico dell'Operatore i-esimo;

P_{i1} : punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 1;

P_{i2} : punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 2;

P_{i3} : punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 3.

Il punteggio di merito economico per il criterio 1 sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{i1} = P_{maxj} * (R_i / R_{max1})$$

Dove:

P_{i1} : punteggio economico attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio 1;

P_{max1} : punteggio massimo attribuibile per il criterio 1;

R_i =rialzo percentuale unico offerto dall'Operatore i-esimo rispetto al canone mensile;

R_{max1} = rialzo percentuale maggiore tra le Offerte presentate per il criterio 1.

Il punteggio di merito economico per i criteri 2 e 3 sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{i2,3} = P_{max2,3} * (R_i/R_{max2,3})$$

Dove:

P_{i1} = punteggio economico attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio 1;

P_{max1} = punteggio massimo attribuibile;

R_i = ribasso percentuale unico offerto dall'Operatore i-esimo rispetto al listino;

R_{max} = ribasso percentuale maggiore tra le Offerte presentate.

7. Il **calcolo del punteggio** sarà effettuato, troncando alla seconda cifra decimale, il risultato della sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.
9. Nel caso di più Offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato come migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'Offerta Tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico. L'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.
10. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

ART. 16 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1. Le operazioni di gara si svolgeranno a BRA, presso la sede dell'Istituzione Scolastica, sita in PIAZZA ROMA 7. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
2. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

APERTURA BUSTA A

3. Il R.U.P. provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di Offerta.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in data **03 maggio 2022, alle ore 10:00**, presso l'Istituzione Scolastica. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.

5. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite *pubblicazione sul sito* almeno 2 giorni prima della data indicata al precedente comma.
6. In tale seduta, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
7. L'Amministrazione Concedente potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
8. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del R.U.P. sospendere se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornarla a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge almeno 2 giorni prima della data fissata.

APERTURA BUSTA B

9. La valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche pervenute sarà svolta da apposita Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida A.N.AC. n. 5, e delle ulteriori previsioni applicabili.
10. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle Offerte.
11. L'Amministrazione Concedente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.
12. Successivamente a quanto previsto alla seduta di cui al comma 4 la Commissione giudicatrice darà corso all'apertura delle “Buste B - Offerta Tecnica” presentate da ciascun Concorrente, - Documentazione Amministrativa”, verificando la documentazione ivi contenuta. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite *pubblicazione sul sito* almeno 2 giorni prima della data indicata al precedente comma. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge ai fini dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole Offerte Tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.

APERTURA BUSTA C

13. Nella medesima seduta pubblica, o in data da comunicarsi tramite pubblicazione sul sito a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, almeno 2 giorni prima della data fissata, la Commissione procederà all'apertura delle “Buste C - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 15.
14. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

15. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta Tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
16. La Commissione, qualora individui Offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto relativo alla "verifica delle anomalie".
17. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione.

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

18. Formata la graduatoria provvisoria, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97, comma 3, del Codice.
19. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, la Commissione ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica. A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle Offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
20. Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, l'Amministrazione Concedente in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
21. Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Amministrazione Concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le Offerte anormalmente basse.
22. Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.
23. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
24. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

25. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la Commissione giudicatrice, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l'anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, comma 3 e comma 6 del Codice, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
26. In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l'Amministrazione Concedente, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'Offerta, a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria Offerta Economica rispettino quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.
27. Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del

Codice.

28. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'Offerente cui l'Amministrazione Concedente ha deciso di aggiudicare la Concessione.
29. Prima dell'Aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare la Concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI

30. L'Istituzione Scolastica potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
31. Prima dell'Aggiudicazione, l'Istituzione Scolastica richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare la Concessione di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l'Istituzione Scolastica potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
32. Sempreché l'Istituzione Scolastica non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione n. 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi l'Amministrazione Concedente avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.
33. L'Istituzione Scolastica potrà comunque acquisire d'ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione integrativa.
34. Ai fini di cui al precedente comma 28, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
 - a) con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 7, comma 7, n. 1, copia dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del Paese di stabilimento dell'Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l'indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico - voce "Ricavi da vendite e prestazioni" e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risultino depositati;
35. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Istituzione Scolastica, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione Concedente.
36. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

ESCLUSIONI E AMMISSIONI

37. Ai sensi dell'art. 76, comma 2 *bis*, del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 3, del Codice, è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5 *bis* del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

ART. 17 – AGGIUDICAZIONE

1. L'Amministrazione Concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e art. 33, comma 1, del Codice, aggiudica la Concessione. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente dell'Amministrazione Concedente. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione Concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
2. La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4 *bis* e art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
3. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura dell'Amministrazione Concedente con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
4. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'Istituzione Scolastica nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'Amministrazione Concedente adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di Offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione della Concessione, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, l'Amministrazione Concedente inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
6. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione Concedente ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
7. Sarà insindacabile diritto della Amministrazione Concedente quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.
8. L'Amministrazione Concedente potrà decidere di non aggiudicare la Concessione all'Offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.
2. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Aggiudicatario, mentre per l'Istituzione Scolastica diventerà tale solo dopo la stipulazione del Contratto che deve avere luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro il termine di sessanta giorni.
3. Il Contratto non sarà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, salvo quanto previsto dai successivi commi 10 e 11 del citato art. 32.
4. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Concessionario dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
5. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
7. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
8. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
9. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituzione Scolastica.
10. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
11. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice da parte dell'Istituzione Scolastica, che aggiudica la Concessione al Concorrente che segue nella graduatoria.
13. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.
14. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto altresì a presentare apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto nel Capitolato e nello Schema di Contratto.

15. Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro).
16. L'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del Codice provvederà, altresì, a comunicare la data di avvenuta stipulazione del Contratto con il Concessionario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni ai medesimi soggetti di cui alla lett. a) del citato art. 76, comma 5.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere il Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive, in quanto compatibili.
2. Il Concorrente indica, all'atto dell'Offerta, le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 e, nei limiti della compatibilità, dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del comma 2 e del comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. Resta ferma la possibilità per gli Operatori Economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare a terzi. In mancanza di espressa indicazione, in sede di Offerta, delle parti del Servizio che intende subappaltare, l'Affidatario **non potrà** ricorrere al subappalto.
3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
4. In conformità a quanto stabilito dall'art. 174, comma 2, del Codice, gli Operatori Economici che intendano fare ricorso al subappalto indicano in sede di Offerta le parti del Contratto di Concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la Concessione, né le imprese ad esse collegate; se il Concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184.
5. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'affidamento in subappalto sarà, dunque, sottoposto alle seguenti condizioni:
 - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della Concessione;
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
 - all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato il Servizio e le parti di Servizi che intende subappaltare;
 - il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
8. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il Concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
9. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Amministrazione Concedente almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

10. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
11. L'Amministrazione Concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
12. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Amministrazione Concedente sono ridotti della metà.
13. In conformità a quanto previsto dall'art. 174, comma 7, del Codice, qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.
14. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui all'art. 174, comma 5, del Codice.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione Concedente, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 20 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del D.L. n. 187/2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituzione Scolastica che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, il Concessionario si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Amministrazione Concedente che verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG);
 - f. a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative alla presente Concessione di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI ALLA PRESENTE CONCESSIONE E IN QUELLI DELLA FILIERA

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della L. n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituzione Scolastica e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
 - b) il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Croso Federico; e-mail: dpo@gdprscuola.it
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - i) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - j) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - l) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

ART. 23 – LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Il rapporto contrattuale di cui al Servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al Concessionario, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la pubblica amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione Concedente – pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Concessionario, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 24 – ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;
2. L'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Regolamento dell'Istituto Guala» consultabile sul sito del Guala.
3. Per finalità di popolazione dell'Albo Fornitori Informatizzato dell'Istituzione Scolastica e di ampliamento dell'offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all'Albo, l'Aggiudicatario sarà iscritto d'ufficio all'Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.

ART. 26 DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. 1 – **Schema di Contratto;**
 - All. 2 – **Capitolato Tecnico;**
 - All. 3 – **Schema di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;**
 - All. 4 – **Schema di dichiarazione integrativa al DGUE e contestuali dichiarazioni d'impegno;**
 - All. 5 – **Schema di dichiarazione ausiliaria;**
 - All. 6 – **Schema di Offerta Economica;**
 - All. 7 – **Matrice dei rischi;**
 - All. 10 – **Planimetria;**
 - All. 11 – **Listino prezzi a base di gara.**
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito internet nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire all'Istituzione Scolastica, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 2, entro e non oltre le ore **9:00 del giorno 20 aprile 2022**. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate in forma anonima, sul sito www.istitutoguala.edu.it almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le repliche in questione andranno ad esplicitare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
6. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.